

TRIBUNALE TORINO

4 DICEMBRE 1997

PRESIDENTE: GOSSO

IMPUTATO: ZARA

**Accesso abusivo •
Duplicazione di dati •
Condotte costitutive del
reato • Sussistenza.**

Il reato previsto dall'art. 615 ter c.p. è configurabile sia nel caso in cui all'atto dell'introduzione abusiva nel sistema informatico già si abbia maturato la decisione di duplicare abusivamente i dati contenuti nel medesimo, sia nel caso in cui, possedendo per ragioni di servizio una duplicazione di quei dati, si decida di farne uso ben essendo a conoscenza della contraria volontà del titolare del diritto. Infatti il legislatore ha inteso reprimere qualsiasi introduzione o trattenimento in un sistema informatico che avvenga contro la precisa volontà dell'avente diritto e per rendere penalmente apprezzabile tale volontà è da ritenersi sufficiente qualsiasi mezzo di protezione

che abbia la caratteristica di rendere palese tale volontà (tali la sistemazione dell'impianto all'interno di un locale munito di serrature, la prescrizione di un codice di accesso e l'esclusione al personale impiegatizio, attraverso la rete interna del sistema, dall'accesso ai comandi centrali per intervenire sui dati).

**Frode informatica •
Elementi costitutivi • Mera
duplicazione di procedure •
Insussistenza.**

La mera duplicazione delle procedure informatiche facenti parte del patrimonio aziendale non configura il reato di frode informatica in quanto non integra un'iniziativa volta a cagionare dolosamente al titolare dell'impresa un danno al funzionamento od ai risultati del sistema.

1. *L'esposto di Franco Vattasso.*

Si desume, dal fascicolo predisposto per il dibattimento dal Giudice per le Indagini Preliminari (f. 34 ss.), che con « esposto-querela » del 12 dicembre 1994 Franco Vattasso — nella sua qualità di amministratore della s.r.l. Cediva, società di elaborazione dati per conto terzi — chiedeva al Procuratore della Repubblica di Torino di voler disporre indagini atte a verificare se non fossero ravvisabili estremi di reato ai sensi dell'art. 10 comma 1° e 2° L. 23 dicembre 1993 n. 547 (c.d. « frode informatica ») nei fatti che nello stesso atto si descrivevano nei seguenti termini.

Dal 1972 in poi, egli era stato socio con Aristide Zara nella anzidetta società, che da ultimo era arrivata ad annoverare circa duecento clienti, per un fatturato annuo aggirantesi sui due miliardi di lire, e nel 1988 lo

* Sul reato di accesso abusivo descritto dall'art. 615 ter c.p.: E. GIANNANTONIO, *Manuale di diritto dell'informatica*, Padova, 1997, p. 479; AA.VV. *Profili penali dell'informatica*, Milano, 1994, p. 65; G. CECCACCI, *Computer crimes, La nuova di-*

sciplina sui reati informatici, Milano, 1994, p. 69. Sulla frode informatica: E. GIANNANTONIO, *op. cit.*, p. 486; AA.VV., *op. cit.*, p. 95; G. CECCACCI, *op. cit.*, p. 111; inoltre P.M. Pretura di Palermo, 10 giugno 1996, in questa *Rivista*, 1996, 962.

Zara vi aveva introdotto come consulente il dott. Domenico Minieri, laureato in economia e commercio (all'epoca non ancora abilitato all'esercizio della professione), con il quale la Cediva aveva stipulato un contratto di collaborazione. Nel 1989 lo Zara gli aveva offerto di rilevare la sua quota di partecipazione (50%) nella società — che egli aveva acquistato al prezzo di 900 milioni di lire, intestandola alla moglie ed alla figlia — ed aveva continuato in seguito a prestare la propria opera in Cediva come direttore commerciale. Nella mattinata del 5 settembre di quell'anno, e cioè in concomitanza con la ripresa dell'attività dopo la chiusura estiva, i predetti Zara e Minieri (cui faceva capo il rapporto diretto con i clienti della ditta) gli avevano di punto in bianco annunciato che con l'inizio del nuovo anno avrebbero aperto un ufficio per proprio conto dandone avviso ai clienti della Cediva, (alcuni dei quali, a loro dire, nel frattempo erano già stati comunque da loro informati), che certamente li avrebbero in gran parte seguiti. Dopo qualche giorno lo Zara gli aveva offerto di corrispondergli la somma di dieci milioni al mese se avesse consentito a lui ed al Minieri di collegarsi stabilmente con l'elaboratore Bull DPS 4000 in dotazione alla Cediva: offerta che egli aveva respinto, ben consapevole che la consistenza dei dati contabili dei clienti memorizzati su tale elaboratore avrebbe di per se stesso impedito l'immediato passaggio di questi ultimi al nuovo studio, considerata la rilevante mole di lavoro necessaria per ricaricare *ex novo* tali dati ripartendo dal materiale cartaceo da restituire a ciascun cliente disdetta. Intorno al successivo 10 ottobre, lo Zara gli aveva formulato una ulteriore proposta, offrendogli questa volta la somma di venti milioni *una tantum* a fronte della consegna a sue mani dei nastri contenenti i dati di tutti i clienti che avrebbero abbandonato la Cediva. Anche a tale proposta era stato opposto un netto rifiuto, ed a partire dall'11 ottobre erano incominciate a pervenire per posta le lettere di disdetta — tutte di identico tenore — da parte di ben 109 clienti complessivamente, con decorrenza dal 31.12.1994.

Il 25 ottobre, una parte di detti clienti (in numero di trentasette), avevano quindi invitato per iscritto la Cediva a fornire tempestivamente al dottor Minieri tutti gli elaborati necessari alla loro assistenza per l'anno in corso, comunicando che in caso contrario la disdetta avrebbe avuto effetto immediato, e conseguentemente tutta la documentazione avrebbe dovuto essere restituita con urgenza. A quest'ultima comunicazione egli aveva risposto per lettera, manifestando la propria impossibilità a collaborare con il dottor Minieri, e conseguentemente aveva dato corso alla restituzione a detti clienti della documentazione cartacea in suo possesso (libri contabili, libri sociali, fatture, ecc.).

Aggiungeva il Vattasso nel suo esposto che il 5 settembre, allorché era stato informato verbalmente dallo Zara e dal Minieri della loro decisione di cessare la propria collaborazione con la Cediva, aveva saputo dall'operatore di sistema Vercelli Giuseppe che durante il periodo feriale qualcuno si era introdotto nell'elaboratore della ditta nonostante questa fosse chiusa, e in quella stessa giornata il programmatore Badolato Vincenzo — da lui interpellato al riguardo — aveva asserito di aver lavorato su tale apparato per circa tre giorni e fino al 3 settembre per correggere a suo dire un programma finalizzato alla stampa dei c.d. « modelli INTRA-CEE », spiegando che tale intervento non era stato registrato dal giornale di console del macchinario a causa di una distrazione in cui era incorso nel discorrere con il Minieri. Tale circostanza, unitamente al fatto che

tra il 5 ed il 7 novembre il neonato studio Zara e Minieri si era dotato di un elaboratore identico a quello in uso alla Cediva ed aveva assunto sia il programmatore Badolato che il softerista Congedo Vittorio (i quali avevano nei dieci anni precedenti prestato la propria opera in Cediva), legittimava il sospetto che dai supporti magnetici della Cediva fossero stati prelevati in maniera illecita e fraudolenta i dati inerenti ai suoi clienti insieme ai relativi programmi ivi personalizzati nel corso degli anni, così consentendo al predetto studio di iniziare immediatamente la propria assistenza a favore dei clienti già di pertinenza della Cediva stessa, e senza dover prima affrontare un dispendioso e lungo lavoro di trascrizione dei dati contabili ed anagrafici dei clienti nel proprio impianto informatico (al riguardo si allegava un preventivo redatto dalla società BULL). Si sollecitava pertanto l'autorità giudiziaria — sulla scorta di tali circostanze — a procedere ad una comparazione tra gli archivi ed i programmi presenti sull'elaboratore in uso allo studio Zara e Minieri e quelli esistenti presso la Cediva.

2. *L'avvio del procedimento penale. Le indagini preliminari.*

Si desume sempre dal fascicolo predisposto per il dibattimento che in data 19 dicembre 1994, su decreto del Procuratore della Repubblica, i Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria presso tale Ufficio si recavano nei locali dello studio Zara e Minieri, dove acquisivano — riversandolo su sette cassette a nastro — l'intero contenuto dell'elaboratore BULL DPS 4000 ivi rinvenuto, sul quale era quindi disposta consulenza tecnica ai sensi dell'art. 359 C.P.P. Infine in data 11.10.1995, compiuti ulteriori atti di indagine, il P.M. otteneva dal Giudice per le Indagini Preliminari il rinvio a giudizio davanti a questo Tribunale di Aristide Zara, di Domenico Minieri e di Vincenzo Badolato a titolo di concorso nel reato contemplato dall'art. 640-ter, comma 1° e 2°, C.P. Nel contesto dell'udienza preliminare, il Vattasso si costituiva parte civile nei confronti degli imputati, e nelle more della procedura le parti provvedevano a depositare la lista dei testimoni da esaminare al dibattimento.

3. *Il dibattimento.*

La fase del giudizio si è protratta per un consistente arco di tempo (articolatosi nello spazio di ben undici udienze): un impegno, questo, che si è reso necessario vuoi per la intrinseca complessità del processo — la quale ha comportato in certa qual misura, come si vedrà, vari arricchimenti di ordine sostanziale e probatorio — vuoi per i concomitanti impegni professionali del Collegio e delle parti.

Innanzitutto i patroni degli imputati depositavano in prima udienza una diffusa memoria difensiva, con la quale era dedotta in via preliminare l'insussistenza — nei fatti contestati con il decreto che aveva disposto il giudizio — degli estremi della fattispecie criminosa presa in considerazione dall'art. 640-ter C.P.: e ciò sia perché la condotta ivi descritta non aveva alterato la funzionalità dell'apparato informatico della Cediva né influenzato in alcun modo il suo risultato manipolandone i dati (si allegava, al riguardo, copia della relazione ministeriale al disegno di legge recante « modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica ») e sia

perché dalla stessa non era derivato alcun danno penalmente apprezzabile (essendo la perdita dei clienti accusata dalla Cediva conseguenza esclusiva delle dimissioni presentate dai suoi due professionisti, fenomeno — questo — del tutto fisiologico in tutti i casi del genere, ed in quanto tale non ascrivibile a condotte illecite di alcun tipo).

Dopo la produzione documentale di rito (che veniva racchiusa in complessivi otto sottofascicoli), era esaminata nel contraddittorio delle parti la parte civile Franco Vattasso. Chiamato a sua volta all'esame — su richiesta della difesa degli imputati ed ai sensi dell'art. 210 C.P.P. (in quanto persona già sottoposta a procedimento penale per gli stessi fatti e poi destinataria di provvedimento di archiviazione), Vittorio Congedo dichiarava di avvalersi della facoltà di non rispondere, e pertanto la difesa produceva copia dei processi verbali di interrogatorio da lui resi durante le indagini preliminari.

Veniva quindi esaminato il consulente tecnico del P.M. m.llo Pietro Tranchitella, il quale riferiva sulle modalità e sugli esiti degli accertamenti a lui affidati, chiarendo innanzi tutto di aver operato sulla base dei sette nastri su cui la Polizia Giudiziaria aveva condensato tutto il materiale informatico presente al 19 dicembre 1994 sull'elaboratore dello studio Zara e Minieri (ed ivi messo in funzione intorno al 9 novembre dello stesso anno), e precisando che per poter iniziare l'indagine si era dovuto in primo luogo ricorrere — presso la sede lombarda della ditta BULL — ad un laborioso procedimento di conversione di tutti i records disponibili, a causa del diverso formato dei dischi fissi installati sull'hardware dei due apparati in oggetto, per un totale di ventuno ore lavorative per ciascun nastro. Messi poi a confronto i tabulati ottenuti dalla stampa degli archivi più significativi rinvenuti presso entrambe le ditte (anagrafiche clienti, situazioni I.V.A., dichiarazioni dei redditi, bilanci, beni strumentali, ecc.), si era constatata tra gli stessi un'identità pari al 90-95%: in particolare il consulente poneva in evidenza, tra l'altro, come fossero risultati presenti sull'elaboratore dello studio anche i nominativi di ditte che erano state soltanto in passato clienti della Cediva e di ditte che non avevano ancora dato disdetta alla Cediva; così come vi figuravano pedissequamente riprodotti i medesimi errori originari di digitazione e le stesse date di memorizzazione presenti su quello in uso alla Cediva, ed inoltre dei dati (dichiarazioni dei redditi, inerenti alle persone del Vattasso e di suoi familiari e dipendenti ed ai bilanci della Cediva, e persino i dati relativi ai beni strumentali di clienti di altro studio commercialistico (FLORA) che si appoggiava via modem al circuito informatico della Cediva. Analoghe considerazioni svolgeva durante il suo esame il consulente della parte civile, prof. Marco Mezzalama, ed erano quindi acquisite agli atti del dibattimento le rispettive relazioni scritte predisposte dai medesimi. Dopo l'esame dell'operatore informatico della Cediva, Giuseppe Vercelli, il P.M. contestava in udienza agli imputati il concorso nell'ulteriore reato di cui agli artt. 615-ter, comma 1° e 2°, e 61 n. 2 C.P. (accesso abusivo e aggravato ad un sistema informatico), ed era perciò concesso agli imputati il termine a difesa previsto per legge (art. 519 C.P.P.).

Alla ripresa del dibattimento era subito ascoltato, su richiesta delle difese dei prevenuti, il tecnico della ditta Honiwell-Bull, Antonio Trosa, il quale dichiarava di ricordare che il sistema di elaborazione dati in uso presso la Cediva — a parte il normale codice di accesso (c.d. password)

assegnato dalla ditta fornitrice a tutti gli utenti dell'elaboratore e contrassegnato dalla sigla « SYS ADM » — non era dotato di ulteriori mezzi di protezione.

Era quindi effettuato l'esame del consulente tecnico della difesa, prof. Severino Meregalli, che si soffermava in maniera particolare sulle correlazioni esistenti tra i programmi applicativi dei computer e l'aggiornamento dei rispettivi dati, nonché sulla stima dei tempi necessari per travasare da un sistema all'altro tutti i dati utili alle incombenze fiscali dei mesi successivi al settembre 1994, e che era altresì ascoltato in contraddittorio con gli altri consulenti sopra nominati (ed anche della relazione da lui a suo tempo predisposta era effettuata l'allegazione agli atti).

Successivamente sottoposti ad interrogatorio, gli imputati respingevano ogni addebito. In particolare, Aristide Zara, dopo aver diffusamente riferito sul complessivo atteggiarsi nel tempo dei suoi rapporti con il Vattasso — dalla costituzione della Cediva all'insorgere dei primi dissapori con quest'ultimo — ed aver confermato che a partire dal novembre 1988 in poi egli era rimasto in Cediva non più come contitolare ma come direttore commerciale, circa il merito delle accuse insisteva soprattutto sui seguenti punti, anche nel corso di un lungo confronto con il consulente tecnico del P.M.: 1) la decisione di lasciare definitivamente la Cediva insieme al dottor Minieri era stata assunta nel luglio del 1994, e ne era stata data informazione verbale al Vattasso il 5 settembre dello stesso anno, anche se la lettera ufficiale di dimissioni era stata a lui consegnata soltanto ai primi di ottobre, ma retrodatata al 31 agosto, a titolo di preavviso; 2) in un primo tempo si era chiesto al Vattasso di consentire al nuovo studio di allacciarsi operativamente al calcolatore della Cediva, offrendogli in contropartita il versamento di dieci milioni di lire al mese, ma la richiesta era stata respinta, così come era stata rifiutata la proposta di corrispondergli la somma di venti milioni di lire *una tantum* per ricevere dalla Cediva tutto il materiale informatico relativo ai clienti passati al nuovo studio (« avevo valutato che il costo delle operazioni di caricamento straordinario mi sarebbe suppergiù inciso su venti milioni »); 3) si era pertanto deciso, dietro suggerimento del dottor Congedo, di avvalersi delle medesime procedure da lui fornite alla Cediva, e su interessamento dello stesso si era acquistato da un suo cliente ed a prezzo d'occasione un elaboratore BULL DPS 4000 uguale a quello della Cediva; 4) soltanto in seguito all'intervento operato dai Carabinieri il 19 dicembre 1994 era venuto a conoscenza che i programmi Infoteam forniti dal Congedo al nuovo studio conglobavano dei dati digitati tempo addietro presso la Cediva, e, chieste spiegazioni in merito sia al predetto che all'operatore Badolato, si era sentito rispondere che « era normale trascinare i dati quando si prendono le procedure »; 5) in ogni caso i dati provenienti dalla Cediva erano da considerare in gran parte inutilizzabili perché *obsoleti*, e, quanto alla residua parte che sarebbe stata eventualmente utilizzabile, se ne sarebbe potuto fare e se ne era effettivamente fatto a meno, poiché a mani del dottor Minieri era rimasta tutta la relativa parte cartacea dei clienti (ad esempio le dichiarazioni dei redditi), che era stata tempestivamente ricaricata sul sistema sia a mezzo del personale impiegatizio che mediante ricorso a ditta esterna (Isteco).

Quanto al dottor Domenico Minieri, i suoi assunti (esternati non soltanto nel corso del suo esame, ma anche a mezzo di alcune dichiarazioni spontanee e con l'esibizione di vario materiale documentale) facevano

proprie le difese dello Zara, con le seguenti principali precisazioni: 1) era stato lui a far introdurre in Cediva l'apparecchiatura di informazione elettronica ed a curarne l'allestimento; 2) la nuova attività era iniziata il 1° ottobre 1994, anche se egli aveva continuato fino a metà dicembre a servirsi dell'ufficio da lui occupato nei locali della Cediva; 3) aveva saputo dal Congedo e dal Badolato che « c'erano questi dati anagrafici », passati dalla Cediva sull'elaboratore del nuovo studio, soltanto dopo l'accesso dei Carabinieri; 4) il Congedo, cui si era rivolto per avere spiegazioni in proposito, gli aveva detto: « io faccio generalmente così »; 5) anche ad ammettere un possibile modesto risparmio di tempo da parte del personale nell'evitare la ridigitazione di qualche codice di clienti o di fornitori dei clienti (vol. IV trascrizioni, f. 51), per il resto i dati trascinati dagli archivi Cediva non erano serviti a nulla (« dei dati non me ne fregava nulla »: ivi, f. 24), perché o erano superati e non più aggiornati, o perché erano comunque ricostruibili in base ai supporti cartacei (tabulati, dichiarazioni dei redditi, ecc.) in suo possesso, o perché si trattava di conteggi « standard » (ad esempio, i versamenti I.V.A. del 18 novembre ed il calcolo dell'I.C.I. da pagare nel mese di dicembre): « questi conti me li so fare a mente » (ivi, f. 31); « si mette una signorina a fare una strisciata » (ivi, f. 39).

Dal canto suo, Vincenzo Badolato forniva le seguenti asserzioni: 1) ad detto in qualità di collaboratore esterno alla gestione dei programmi di elaborazione contabile all'interno della Cediva, adeguandosi alla prassi introdotta dal Congedo aveva fino al dicembre 1994 provveduto periodicamente (ogni sei mesi circa) al « salvataggio » (c.d. back-up) di copie standard di salvaguardia di taluni archivi, che poi il Congedo stesso custodiva, anche per consentire il reinserimento nel sistema di quei vari record che, aboliti dalle ricorrenti innovazioni legislative, venivano talvolta ripristinati da successive riforme di segno opposto; 2) l'ultima copia in tal senso l'aveva fatta tra la fine del mese di agosto e l'inizio del mese di settembre di quell'anno 1994; 3) nelle copie che faceva erano sempre compresi « quei dati che noi consideriamo tabelle... il piano dei conti... le aliquote I.V.A.... le aliquote dei beni strumentali.... altre cose » (vol. IV trascrizioni, f. 144); 4) appena si era reso funzionante il calcolatore dello studio, il Congedo aveva preso « alcune cassette contenenti alcune procedure con alcuni archivi di tabelle », provvedendo a riversarle su quel calcolatore. Avuto contestato dal P.M. che durante le indagini preliminari egli aveva però dichiarato di aver copiato su disco e poi dato al Congedo « tutti i dati inseriti nel laboratorio della Cediva », spiegava la discordanza adducendo il suo particolare stato d'animo del momento: « lui (e cioè il P.M.) poteva anche aver scritto che io quel giorno prima avevo ammazzato quella famosa persona e io avrei detto: sì, sì, l'ho fatto » (ivi, f. 145-146); 5) sempre « a cavallo delle ferie », aveva compiuto un intervento sull'elaboratore della Cediva perché « c'era stato un problema su una procedura dell'Intrastat, ovvero sia la stampa delle fatture che i clienti fanno verso i paesi europei della CEE e che tutti i mesi devono presentare un documento... se ne accorse Minieri... » (ivi, f. 127-129): dell'intervento non era rimasta traccia sulla memoria della console per una sua probabile distrazione mentre era intento a colloquiare con lo stesso Minieri (ivi, f. 137).

Alla luce di quanto era andato via via emergendo dal dibattito processuale, il Tribunale riteneva necessario — accogliendo in parte quanto ri-

chiesto dalle difese degli imputati — ordinare perizia collegiale volta a valutare, sotto l'aspetto prettamente commercialistico, la complessiva consistenza dei cosiddetti « dati anagrafici » reperiti il 19 dicembre 1994 sull'elaboratore BULL in uso allo studio Zara-Minieri, con particolare riferimento alla loro effettiva utilità — all'epoca — ai fini dell'adempimento delle incombenze fiscali a scadenza in quei mesi: incarico, questo, che era in un secondo tempo rinnovato, insieme a tutta l'attività istruttoria precedentemente svolta in giudizio, dopo che la composizione del Collegio era variata a seguito del trasferimento ad altra sede giudiziaria di un suo componente, facendosi ricorso alle formalità suggerite nella sentenza n. 17 emessa dalla Corte Costituzionale il 3 febbraio 1994.

Due successive udienze erano poi interamente dedicate all'esame dei periti, i quali esponevano nei dettagli l'esito delle indagini svolte nell'espletamento dell'incarico ricevuto: esame che comprendeva anche l'intervento dell'esperto che aveva coadiuvato i suddetti nella parte attinente agli aspetti informatici (ricostruzione e interpretazione degli archivi, lettura e classificazione dei dati, ecc.) e che trovava svolgimento anche attraverso il contraddittorio delle parti. In sostanza i periti illustravano, sintetizzando i propri enunciati anche a mezzo di apposite tavole sinottiche, che il contenuto di una vasta gamma di archivi presenti sull'elaboratore BULL dello studio Zara-Minieri all'atto dell'intervento operato il 19 dicembre 1994 era caratterizzato da evidente utilità ai fini degli adempimenti fiscali di imminente e/o futura scadenza all'epoca, e ciò con particolare riferimento agli archivi finalizzati agli adempimenti dell'I.V.A. (Sotocn, Anadit, Fiva), dell'I.C.I. (Arkici, Arkici 5, Comunisq), delle dichiarazioni dei redditi (ARK 750, ARK 740), delle ritenute d'acconto (Ritaccsq, Datfsq), del commercio con l'estero (Fattee, Anagen), della redazione dei bilanci delle società in contabilità ordinaria (Fbeninsq, Sotb93S) e della contabilità di magazzino (DOCSQ), e per ciascuno di essi enumeravano l'entità delle singole unità di conto (record) cui tale utilità si estendeva. Al riguardo uno dei periti (rag. Pietro Savarino) così si esprimeva conclusivamente, a nome dell'intero collegio: « C'erano i movimenti, i programmi, le tabelle di raffronto per poter andare a prendere i dati, e quindi c'era il passato, il know-how passato per poter andare avanti. Quindi direi che, dal punto di vista delle elaborazioni I.V.A. e delle elaborazioni contabili, non mancava nulla.... Ci sono i programmi di conversione del numero identificativo delle ditte che consentivano di mantenere l'integrità del sistema, per cui per fare la contabilità e per fare gli adempimenti I.V.A. non mancava nulla » (cfr. vol. VII trascrizioni, f. 93-94). Al termine era acquisita agli atti la relazione scritta redatta dal collegio dei periti, comprensiva degli allegati (memorie di parte, relazione dell'ausiliario informatico dott. Laguzzi, ecc.).

Le ultime tre udienze erano infine dedicate alla discussione, e le parti concludevano nei termini già sopra indicati.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

1. *La duplicazione degli archivi esistenti sull'elaboratore della Cediva s.r.l.*

Che un intervento di duplicazione dei dati esistenti antecedentemente al 19 dicembre 1994 sull'elaboratore BULL in possesso della s.r.l. Cediva sia stato effettuato, con conseguente travaso degli stessi negli archivi informa-

tici allestiti a partire dal 9 novembre 1994 sull'analogo elaboratore dello studio Zara-Minieri, è un dato di fatto che può ritenersi provato al di là di ogni ragionevole dubbio. A dimostrarlo concorre una molteplicità di fattori: 1) le ammissioni rese sul punto dall'imputato Badolato Vincenzo (operatore di sistema), sia durante le indagini preliminari (fasc. 6° delle produzioni dibattimentali) che in dibattimento (vol. IV trascrizioni, f. 105 ss., 143 ss., 178 ss.), e sulle quali già si è riferito nella parte espositiva della presente decisione; 2) le ammissioni a sua volta rese da Vittorio Congedo al P.M. il 22 maggio 1995 (« Quando lo studio Zara e Minieri mi ha chiesto di comprare i programmi io ho consegnato loro un nastro contenente i programmi personalizzati ideato da me e le tabelle. Insieme ho trasmesso allo studio Zara e Minieri i dati di carattere generale anche di alcuni clienti Cediva. Più esattamente ho trasmesso i dati generali di 30-40.000 clienti circa su 220.000... Io sapevo in quel momento che Vattasso non aveva accettato la proposta di Zara e Minieri....In conclusione posso ammettere di avere portato allo studio Zara e Minieri i dati anagrafici dei clienti e fornitori. Si tratta di un comportamento assolutamente normale che ho sempre fatto. Se ora si tratta di un comportamento vietato mi adeguerò. I clienti e fornitori non sono un archivio a parte ma fanno parte del piano dei conti di contabilità »: cfr. fascicolo 3° delle acquisizioni dibattimentali) ed il 5 giugno 1995 (« Le copie di quei dati me le fornì Badolato, non ricordo se prima o dopo l'estate, probabilmente i primi di settembre....Con la procedura di Travaso ho probabilmente trascinato dei file non direttamente utilizzabili dalla stessa e presenti sul disco dal quale sono state fatte le copie... » cfr. ivi); 3) il reperimento da parte del consulente tecnico del P.M., sui tabulati estratti dai nastri prelevati dalla Polizia Giudiziaria il 19.12.1994 dall'elaboratore dello studio Zara-Minieri, di tutta una serie di dati aventi ad oggetto soggetti estranei alla clientela di tale studio e di esclusiva pertinenza della Cediva e del Vattasso: cfr., al riguardo, il tenore delle deposizioni rese in udienza dal m.llo Tranchitella, anche per tutti gli altri profili non meno significativi ivi descritti e già riferiti *supra* (vol. I trascrizioni, f. 133 ss.) ed il testo della relazione stesa dal predetto (fascicolo 1° delle acquisizioni dibattimentali). È importante considerare al riguardo che anche il coadiutore informatico dei periti, dottor Laguzzi, sia nella sua relazione allegata all'elaborato peritale che nel corso del dibattimento, ha sottolineato a chiare lettere come sia stata assodata la provenienza esterna della quasi totalità degli archivi presenti sui dischi al 19.12.1994 e come « una serie di fatti rafforzi l'ipotesi della origine in Cediva e la non registrazione *ex novo* »: ad esempio la presenza nell'archivio Sottocn (dati anagrafici dei clienti e dei fornitori delle ditte, e piano dei conti e dei sottoconti delle medesime) di record relativi a ben quarantacinque ditte non ancora passate allo studio Zara-Minieri, e di oltre 58.000 record registrati antecedentemente all'inizio del novembre 1994 (per leggere una elencazione completa dei numerosi elementi in tal senso evidenziati dal dottor Laguzzi, si veda, oltre ai f. 60 e ss. del vol. IV delle trascrizioni, ai f. 67 ss. della relazione peritale).

2. *L'utilità per lo studio Zara-Minieri dei dati oggetto di duplicazione.*

L'accertamento peritale disposto al dibattimento ha escluso nettamente e senza alcuna possibilità di fraintendimenti che i dati in esame fossero da considerarsi alla stregua di un ciarpame obsoleto, così come adombrato a

più riprese dagli imputati nelle proprie difese, affermandone al contrario la pregnante ed attuale utilità con riferimento agli adempimenti fiscali che a partire dal 18 novembre 1994 in poi lo studio Zara-Minieri era tenuto a svolgere per conto dei clienti già seguiti dalla Cediva, e ponendone altresì in risalto con dovizia di considerazioni tecniche la rilevante consistenza. Inoltre tale indagine ha consentito di sgombrare il campo su di un equivoco di fondo che era stato evocato per una lunga parte del processo, e cioè sulla portata asseritamente riduttiva da assegnare al termine « *anagrafico* » ascritto a tali dati, da un lato ponendo l'accento sulla vastità e sull'importanza di tale categoria (anche quale fondamento indispensabile per l'impostazione e la tenuta della contabilità vera e propria), e dall'altro rimarcando la presenza di interi archivi aventi connotati ben diversi ed ulteriori, come quelli relativi all'I.C.I., alle ritenute d'acconto, ai beni immobili ed ai bilanci (cfr. ad esempio, vol. VIII trascrizioni, f. 44 ss.)

3. *L'inconsistenza dell'ipotesi relativa al « trascinamento » involontario dei dati.*

Tra gli argomenti posti a propria difesa dagli imputati, si è affacciata l'ipotesi che ad originare l'inserimento sui nastri poi riversati nell'elaboratore dello studio Zara-Minieri dei dati oggetto di indagine potesse esservi stato un « trascinamento » involontario (o comunque occasionale o fortuito), ma questa tesi è stata via via abbandonata dai suoi stessi estensori, man mano che andavano emergendo in maniera sempre più corporosa ed incontrovertibile le risultanze poi convalidate dall'indagine peritale. E del resto le stesse ammissioni complessivamente rese in corso di causa dal Badolato e dal Congedo (e sulle quali ci si è già ampiamente soffermati) apparivano del tutto inconciliabili con un simile assunto. Senza contare, poi, che il verificarsi di un simile « infortunio » suona francamente inconcepibile a fronte dell'alto livello tecnico e professionale dei suddetti, entrambi espertissimi nella gestione dei programmi informatici e di tutte le loro possibili applicazioni.

4. *Inaccettabilità della tesi relativa alla ridigitazione ex novo dei dati.*

Che i dati riscontrati come duplicati a seguito del più volte richiamato intervento dei Carabinieri in data 19.12.1994 siano stati dagli inconsapevoli imputati integralmente ridigitati *ex novo* prima di tale data, è una tesi che è stata anch'essa più volte ripetuta dagli imputati. Anche questa affermazione, peraltro, appare del tutto insostenibile. Innanzi tutto, anche se si volesse credere al fatto che lo Zara ed il Minieri fossero rimasti del tutto all'oscuro della avvenuta duplicazione dei dati Cediva e del loro imprevisto inserimento nel calcolatore del proprio studio, è evidente che il programmatore Congedo e l'operatore Badolato (i quali — dopo essere stati per anni i tecnici informatici della Cediva — si stavano proprio in quei giorni dedicando a seguire quotidianamente e personalmente il sistema informatico di fresca introduzione nel nuovo studio e per ciò stesso erano al corrente nei più minuti dettagli di quello che era avvenuto e di tutte le problematiche che bollivano in pentola) li avrebbero dissuasi dal ricorrere ad un simile dispendio (inutile perché ripetitivo) di costi e di energie. Ma, a prescindere da tale ovvia considerazione, la possibilità che i dati siano poi stati immessi nell'elaboratore codificando sia il materiale

cartaceo via via restituito dalla Cediva ai clienti disdettanti sia quegli altri supporti cartacei che frattanto il dottor Minieri aveva prelevato *brevi manu* dalla Cediva, cozza contro il limitatissimo tempo che si sarebbe avuto a disposizione per porre mano ad un simile gravosissimo incombenza (non potendosi qui dimenticare che i clienti incominciarono a ritirare la documentazione dalla Cediva soltanto a partire dal novembre inoltrato, e che tale restituzione era ancora in corso alla fine dello stesso mese di novembre: cfr., al fascicolo 8° delle acquisizioni dibattimentali, le ricevute prodotte in tal senso): in tal senso occorre anche aver presenti sia la risposta data alla Cediva dalla filiale lombarda della BULL circa la lunga durata ed i costi proibitivi dell'operazione (all. 6 alla querela, in fascicolo 1° delle acquisizioni dibattimentali) che le circostanziate osservazioni svolte a suo tempo — e mai efficacemente contraddette dalle controparti — dal consulente tecnico della parte civile, prof. Mezzalama, nella sua relazione del 21.12.1995 (cfr. fasc. 4° delle produzioni dibattimentali). Né può tralasciarsi di osservare ancora una volta che — se di registrazione *ex novo* si fosse per davvero trattato — si sarebbero ovviamente scartate tutte quelle memorizzazioni relative ai dati riguardanti clienti già cessati in Cediva, così come di quelli inerenti al Vattasso, alla stessa Cediva ed ai clienti dello studio Flora (che su concessione del Vattasso era allacciato via modem agli apparati elettronici della Cediva).

5. *La consapevole determinazione degli imputati circa la copiatura dei dati.*

Consegue, da quanto finora osservato, che l'unica ricostruzione accettabile circa la genesi dell'avvenuta duplicazione degli archivi in esame sia per l'appunto da ricollegare ad una deliberata determinazione assunta in tal senso dagli imputati, e la riconferma per così dire documentale dell'esistenza di una simile decisione la si acquisisce proprio dal tenore del carteggio intrattenuto con la Cediva per mano del Minieri: cfr. la serie di lettere da costui indirizzate a partire dal 26 ottobre 1994, con le quali si invitava la ditta destinataria a provvedere con tempestività » a fornirgli « tutti gli elaborati » per consentirgli di continuare ad assistere i clienti disdettanti « per l'anno in corso » (cfr. fascicolo 2° delle produzioni dibattimentali); lettere, si badi, che trovano pedissequo riscontro con tutta un'altra serie di missive formalmente inviate tra il 25 ottobre e l'11 novembre 1994 alla Cediva dalle ditte disdettanti, ma trasparentemente confezionate dallo stesso Minieri, in cui è formulato un identico invito « a provvedere con tempestività a fornire al nostro commercialista nella persona del Dott. Domenico Minieri, tutti gli elaborati necessari affinché possa continuare ad espletare la sua assistenza per l'anno in corso » (cfr. fascicolo I produzioni dibattimentali). È un carteggio da cui si desume in maniera molto esplicita quale rilevante importanza si attribuisse ai dati relativi alle procedure informatiche della Cediva, trattandosi di assicurare — come bene hanno poi spiegato i periti — una continuità di servizio ad una massa notevole di clienti. Orbene, se il Vattasso avesse aderito all'invito così rivoltogli, tutto sarebbe ritornato a posto, e si sarebbero legittimamente potuti utilizzare quei dati automatizzati che già erano stati nel frattempo acquisiti nei modi ormai noti (e che in un secondo tempo il Congedo aveva messo a punto presso l'apparato informatico allestito nel nuovo studio, procedendo a tutte le opportune manovre di ri-

conversione e di release), senza esporsi ad alcun rischio di natura penale, come invece è avvenuto.

Ed è significativo in tal senso come l'episodio raccontato dal Badolato (il suo accesso al calcolatore della Cediva ai primi di settembre del 1994 per impostare in compagnia del Minieri alcune rettifiche sulle procedure applicative relative alle vendite infracomunitarie) si sia verificato in una data che era già successiva alla decisione del Minieri e dello Zara di costituire una attività in proprio, poiché sta ad indicare che già alla fine dell'estate si era dato per scontato che le procedure informatiche della Cediva sarebbero passate tali e quali al nuovo studio, come poi si realizzò con l'acquisto delle stesse procedure e dello stesso elaboratore, realizzatosi attraverso il diretto interessamento del Congedo (e nonostante che si trattasse di apparecchiature — queste sì — ormai obsolete, come ha personalmente constatato presso la filiale lombarda della BULL il tecnico informatico dottor Laguzzi, dandone attestazione nella sua relazione allegata alla perizia collegiale d'ufficio).

6. *L'avvenuta consumazione del reato di cui all'art. 615-ter c.p.*

Che la duplicazione dei dati informatici per cui si procede sia stata realizzata all'insaputa del Vattasso e contro la sua volontà, è da ritenersi provato, essendo dimostrato come egli — ormai in irreversibile conflitto con i suoi antichi collaboratori — si fosse ben guardato dall'autorizzare una simile copiatura, avendo anzi respinto espressamente e reiteratamente le proposte che gli erano state fatte in tal senso (che, poi, tali dinieghi egli li abbia esternati nella speranza di riuscire in qualche modo ad arginare la fuga della clientela con il ricorso ad altri professionisti, od invece perché mosso dal risentimento, ciò non ha un'importanza decisiva ai fini che interessano in questa sede).

La condotta alla quale nella circostanza si fece ricorso per ottenere la duplicazione dei dati indispensabile alla continuazione della gestione contabile dei clienti si concretizzò pertanto in un'intrusione abusiva nel sistema informatico della Cediva, con ciò realizzando tutti gli elementi costitutivi del reato introdotto nel codice penale dall'art. 4 della L. 23.12.1993 n. 547. In proposito si deve osservare, per inciso, che il reato *de quo* è da considerarsi perfezionato sia nel caso in cui all'atto dell'introduzione nel sistema informatico già si abbia maturato la decisione di duplicare abusivamente i dati contenuti nel medesimo, e sia anche nel caso in cui, possedendo per ragioni di servizio una duplicazione di quei dati, si decida di farne uso ben essendo a conoscenza della contraria volontà del titolare del diritto (e pertanto, scendendo al caso di specie, si dovrebbe comunque dichiarare la sussistenza dell'illecito anche qualora si ritenesse di aderire alla tesi adombrata a suo tempo dal Congedo, secondo il quale — ma il teorema è motivatamente contrastato dal consulente della parte civile — egli ed i suoi collaboratori erano abilitati, per imprecisate esigenze di funzionalità del software in quanto tale, ad accedere a loro discrezione al sistema per estrarvi e detenere copie personalizzate delle varie procedure).

E certamente non avrebbe pregio, per escludere la sussistenza del reato, rilevare che, a detta del testimone Trosa, su quell'apparato non sarebbe mai stata inserita o resa operante una password specifica oltre a quella genericamente apposta all'elaboratore dalla casa fornitrice. Occorre, infatti,

svolgere in proposito le seguenti considerazioni: 1) in primo luogo è assolutamente pacifico che la normativa di cui all'art. 615-ter C.P., presentandosi come un'estensione della protezione generalmente assicurata ad ogni forma di domicilio, ha inteso reprimere qualsiasi introduzione in un sistema informatico che avvenga contro la precisa volontà dell'avente diritto, e per rendere penalmente apprezzabile una simile contraria volontà è da ritenersi sufficiente qualsiasi mezzo di protezione, anche se facilmente aggirabile da persona mediamente esperta, ma che abbia comunque la caratteristica di render palese tale contraria volontà (e nel caso di specie, appunto, essendo l'impianto informatico della Cediva sistemato all'interno di un locale dotato di apposite serrature e per di più assistito da un normale codice di accesso, era sicuramente da ritenersi protetto da una misura di sicurezza; né si può trascurare di ricordare come si sia comunque chiarito che la rete interna del sistema escludeva persino al personale impiegatizio di accedere ai comandi centrali per intervenire in qualsiasi maniera sui dati); 2) si osserva inoltre che la norma in questione, oltre a sanzionare la condotta di chi si introduce abusivamente in un sistema informatico protetto, punisce *anche e disgiuntamente* l'azione di chi *si trattiene* in tale impianto contro la volontà espressa o tacita del titolare, ed è questa per l'appunto la condotta ascritta agli imputati, in quanto il Badolato ed il Congedo, all'epoca collaboratori informatici della Cediva, erano sì autorizzati ad introdursi (e ciò — quindi — a prescindere dall'esistenza o meno di una misura di sicurezza in senso stretto), ma certamente non erano legittimati a permanervi allo scopo di attuare un comportamento finalizzato a dirottare altrove il contenuto degli archivi ivi esistenti.

7. *L'insussistenza del reato di cui all'art. 640-ter C.P. o di altre figure collaterali di reato.*

Considerare dimostrato che l'introduzione e la permanenza abusiva nel sistema informatico della Cediva fossero finalizzate a sottrarre i dati ivi contenuti, o che comunque l'intrusione di cui si tratta abbia comportato tale sottrazione come sua diretta conseguenza, non permette peraltro di far ritenere perfezionato nel caso di specie anche l'altro reato che pure è stato inizialmente contestato ai prevenuti, e cioè il delitto di « frode informatica » descritto al capo di imputazione *sub A*).

È, infatti, sufficiente una semplice lettura sia del *nomen juris* (« frode informatica ») che del contenuto complessivo della norma per rendersi conto che la stessa mira a sanzionare comportamenti di ben diversa natura rispetto a quelli che sono stati come sopra ricostruiti in capo ai prevenuti. Già l'espressione « frode » implica un tipo di condotta improntata all'inganno e all'artificio, e quindi porta a far ritenere penalmente rilevante a tale titolo ogni possibile induzione in errore portata a compimento mediante il ricorso al computer: in quest'alveo, poi, si collocano più specificamente tutti — e soltanto — quegli interventi consistenti sia nell'adibire l'apparato per scopi tutt'affatto diversi da quelli cui esso è stato destinato (= alterazione del funzionamento) e sia nel manipolarne arbitrariamente i contenuti (= intervento su dati, informazioni e programmi), tant'è che al riguardo c'è chi ha parlato compendiosamente di « sabotaggio informatico ». Nulla di tutto questo è dato di rinvenire nelle condotte degli imputati, non potendo sicuramente ravvisarsi nella duplicazione (e nel probabile utilizzo) delle procedure informatiche facenti

parte del patrimonio aziendale della Cediva un'iniziativa volta a cagionare dolosamente al titolare della stessa un danno al funzionamento od ai risultati del sistema: ciò che, infatti, muoveva gli imputati altro non era che l'interesse a procurarsi un profitto, lucrando poi sui vantaggi che sarebbero potuti derivare dalla pronta disponibilità dei dati abusivamente ottenuti. In questo senso, dunque, non possono che condividersi le argomentate considerazioni svolte sul punto dalla pregevole memoria difensiva di cui è stata fatta menzione in precedenza.

Il Collegio si è anche posto l'interrogativo se nelle condotte contestate ai prevenuti al capo A) non fossero piuttosto riscontrabili gli estremi di un altro e diverso illecito introdotto dall'art. 7 della sopra richiamata L. 23.12.1993 n. 547 nel corpo dell'art. 621 C.P., sotto forma di « rivelazione del contenuto di documenti segreti », posto che tale figura di reato sembrerebbe consistere — stando almeno alla definizione letterale della fattispecie — non soltanto nella vera e propria « rivelazione del contenuto di documenti informatici », ma anche nell'« impiego » di tali contenuti « a proprio o altrui profitto ». Si potrebbe, cioè, opinare che, una volta effettuato l'accesso abusivo all'impianto informatico della Cediva (art. 615-ter C.P.), gli imputati abbiano impiegato a proprio beneficio i contenuti di tale impianto (le procedure) sia duplicandoli che facendone quindi uso in seno alla ditta appena costituita, rendendosi così punibili anche in ordine a tale reato. Non si è peraltro ritenuto di dare risposta affermativa all'interrogativo, e ciò per un duplice ordine di considerazioni: 1) la mera duplicazione dei dati acquisiti in occasione dell'accesso abusivo nel sistema è da ricomprendere nella condotta tipica del reato di cui all'art. 615-ter C.P., potendo l'intrusione informatica sostanziarsi sia in una semplice « lettura » dei dati che nella « copiatura » degli stessi. È noto, infatti, che il legislatore non ha inteso introdurre, con la riforma del 1993, anche una autonoma figura di « furto informatico » allargando i confini del reato previsto dagli artt. 624 e 625 C.P., come si desume dal testo della relazione ministeriale al disegno di legge: « la sottrazione di dati, quando non si estenda ai supporti materiali su cui i dati sono impressi (nel qual caso si configura con evidenza il reato di furto), altro non è che una 'presa di conoscenza' di notizie, ossia un fatto intellettuale rientrante, se del caso, nelle previsioni concernenti la violazione dei segreti »; 2) l'utilizzo a proprio od altrui vantaggio dei dati carpiti in qualche misura da un impianto informatico sembra comunque richiedere la violazione della « segretezza »: requisito, quest'ultimo, che, non essendo stato ben esplicitato nella norma riformata in oggetto (per la verità piuttosto sibillina), pare circoscrivere l'ambito della tutela penale alle sole informazioni attinenti ai prodotti dell'ingegno (ad esempio i « programmi » in quanto tali) o alle altre invenzioni industriali protette da brevetti o da marchi di impresa. In quest'ottica, anche l'uso dei dati informatici indebitamente acquisiti sarebbe perciò da ricomprendere sotto l'etichetta punitiva rappresentata dall'art. 615-ter C.P., inteso come sanzione dello « spionaggio informatico ».

8. *La prova della responsabilità penale degli imputati Aristide Zara e Domenico Minieri in ordine al delitto di cui al capo B). La mancanza di prove dello stesso spessore relativamente a Vincenzo Badolato.*

La ricostruzione dei fatti, quale è stata operata nelle pagine precedenti anche sulla base delle complessive dichiarazioni rese dagli stessi imputati,

ha portato a concludere senza possibilità di incertezze che l'azione materiale consistita nell'introduzione nel sistema informatico della Cediva e nella contestuale riproduzione dei dati contenuti in vari suoi archivi fu attuata dai combinati interventi dell'operatore Badolato e del programmatore Congedo, interventi ai quali lo Zara ed il Minieri rimasero fisicamente estranei.

È indubbio, peraltro, per tutte le circostanze e le considerazioni che sono state già esposte al paragrafo 5 della presente motivazione, che questi ultimi non soltanto furono consapevoli di tali comportamenti, ma li vollero deliberatamente e ne beneficiarono in prima persona dei risultati. È stata, pertanto, pienamente raggiunta la prova circa la penale responsabilità di entrambi in ordine al reato loro contestato al capo B) della rubrica, dovendosi affermarne in questa sede la colpevolezza.

Ciò considerato, si pone ora il problema se, accanto alla responsabilità dei predetti, debba altresì collocarsi la concorrente e pari responsabilità — sotto il medesimo titolo — anche del coimputato Badolato, posto che l'esecuzione materiale delle condotte arbitrarie in oggetto fu posta in essere da lui e dal Congedo, i quali causarono con la loro azione l'evento naturalistico previsto e punito dalla legge penale.

Orbene, dato per scontato che, sul piano dell'elemento psicologico, la posizione dello Zara e del Minieri fu assolutamente preminente su quella di coloro che agirono materialmente (potendosi sostanzialmente ritenere che costoro materialmente (potendosi fondatamente ritenere che essi agirono in via mediata, attraverso alle persone del Badolato e del Congedo), resta insuperabile il dubbio che il Badolato — soggetto subordinato sia ai suddetti professionisti che al Congedo stesso — abbia potuto agire nella convinzione di non commettere un'azione vietata dalla legge e sia stato condizionato dalla erronea supposizione di esercitare un diritto-dovere (artt. 51 e 59 C.P.), nel senso che, nel consegnare al Congedo il frutto delle registrazioni da lui effettuate (e da quest'ultimo poi messe a disposizione dello Zara e del Minieri nella maniera ormai nota), egli non soltanto abbia ritenuto che tali registrazioni potessero semplicemente agevolare la fruizione delle procedure informatiche e nulla più, senza porsi la domanda se tutto ciò non venisse a confliggere con i contrari diritti ed interessi del Vattasso, abbia altresì agito senza perseguire alcun intento di profitto personale: interesse e profitto da cui, invece, non andarono certamente esenti né lo Zara né il Minieri.

Sotto tali profili il Badolato va assolto dall'imputazione a lui ascritta (così come, del resto, il Congedo ebbe a suo tempo a beneficiare di un provvedimento di archiviazione in ordine agli stessi fatti): assoluzione che comunque non vale ad escludere nei confronti degli altri imputati la sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 615-ter C.P., per la semplice ragione che sia lo Zara che il Minieri furono sempre e perfettamente consapevoli della qualità di operatore del sistema esistente in capo al Badolato ed ebbero a giovare proprio di tale sua specifica competenza e collocazione per strutturare la complessiva condotta intrusiva per cui si è proceduto penalmente.

9. Le sanzioni.

Importanza primaria, nell'accingersi a determinare la sanzione da infliggere agli imputati dichiarati penalmente responsabili nei termini sopra in-

dicati, assume la considerazione che si tratta di soggetti o del tutto incensurati (Minieri) o con lievissimi precedenti penali, risalenti nel tempo ed in ordine ai quali è intervenuta riabilitazione (Zara), da sempre inseriti nel tessuto sociale nell'ambito della propria professione, e che hanno tenuto un comportamento processuale estremamente corretto: tutti fattori, questi, che suggeriscono di riconoscere a loro favore l'operatività delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, e con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata circostanza aggravante di cui all'art. 615-ter comma 2° n. 1 C.P. (l'ulteriore circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. — già lo si è accennato sopra — deve essere esclusa, essendo caduta la concorrente imputazione di cui all'art. 640-ter C.P.).

Pertanto, anche in considerazione della oggettiva portata dei fatti, appare congruo infliggere ai suddetti la pena di un anno di reclusione ciascuno, con il carico solidale *ex lege* delle spese processuali.

Per le stesse ragioni testè svolte, appare equo concedere ad entrambi gli imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena.

10. *Le statuizioni civili.*

Gli imputati sono altresì da dichiarare tenuti, in solido, al risarcimento dei danni morali e materiali derivati alla parte civile dal reato per cui è intervenuta la loro condanna, essendo indubbio che in esito alla consumazione del reato la società Cediva ebbe a subire un pregiudizio patrimoniale, così come il denunciante ebbe altresì a sopportare delle presumibili ripercussioni nella sua sfera psichica.

Le prove finora acquisite non consentono peraltro di pervenire ad una puntuale valutazione di tali danni, che resta pertanto eventualmente riservata alla competente sede civile.

In punto provvisoriale, si reputa congruo fissarne l'importo nella misura di £. 30.000.000.

La condanna degli imputati al pagamento solidale delle spese di costituzione e rappresentanza della parte civile può essere fissata in complessive £. 40.000.000, oltre all'I.V.A. e alla C.P.A.

Non si ritengono nella specie sussistenti i presupposti per subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della somma come sopra liquidata a titolo di provvisoriale.

P.Q.M. V. gli artt. 533, 535 C.P.;

Dichiara Zara Aristide e Minieri Domenico colpevoli del reato di cui all'art. 615-ter, comma 1° e 2° n. 1, C.P. e, concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alla contestata aggravante, li condanna, ciascuno, alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Concede ad entrambi gli imputati la sospensione condizionale della pena.

V. gli artt. 538 ss C.P.P.;

Dichiara tenuti e condanna in solido i predetti imputati a risarcire alla parte civile costituita Vattasso Franco i danni morali e materiali da quest'ultima patiti, da liquidarsi in separato giudizio.

V. l'art. 539 C.P.P.;

Condanna in solido i predetti imputati al pagamento di una provvisoriale di £. 30 milioni a favore della parte civile costituita.

V. l'art. 541 C.P.P.;

Condanna in solido i predetti imputati al pagamento delle spese di costituzione e rappresentanza della parte civile Vattasso Franco, che liquida in complessive £. 40.000.000, oltre I.V.A. e C.P.A.

V. l'art. 530 C.P.P.;

Assolve i predetti imputati nonché Badolato Vincenzo dal reato di cui all'art. 640-*ter* C.P., perché il fatto non sussiste;

Assolve Badolato Vincenzo dal reato di cui all'art. 615-*ter* C.P., perché il fatto non costituisce reato.

V. l'art. 544 C.P.P., fissa in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza.